

LEGGE n. 74/2023 – DECRETO PA

COSA È PREVISTO PER LA SCUOLA

È stato convertito in legge, 21 giugno 2023 n. 74, il testo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" (c.d. Decreto PA).

Alcuni dei provvedimenti contenuti nella Legge riguardano la Scuola. Analizziamo quali.

Vincolo triennale mobilità per i docenti neoassunti in ruolo a.s. 2022/23

Il vincolo triennale di permanenza nella stessa scuola previsto dal decreto Legge n. 36 a partire dalle immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/23, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

Assunzioni da prima fascia GPS sostegno a.s 2023/24

Per l'a.s. 2023/24, **terminata la fase ordinaria delle assunzioni in ruolo sui posti di sostegno** (il 50% dei posti disponibili assegnato alle GaE e l'altro 50% alle graduatorie dei concorsi), si procede all'attribuzione dei posti ancora vacanti scorrendo la prima fascia delle GPS sostegno ed eventualmente gli elenchi aggiuntivi che si costituiranno entro il prossimo 30 giugno. Lo scorrimento avviene sulla provincia di inclusione con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (stessa procedura già attivata per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23).

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. In caso di positiva valutazione delle prove il docente è **assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nell'a.s. 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.**

Assunzioni da prima fascia GPS sostegno a.s 2023/24 – nuovo vincolo triennale

Ai docenti assunti dalle GPS di I fascia si applicherà il vincolo triennale sulla mobilità a decorrere dall'a.s. 2023/24, fatte salvo situazioni di soprannumero o esubero (non è prevista la deroga per la legge 104/92).

Assunzioni da prima fascia GPS sostegno a.s 2023/24 "Call veloce"

I posti di sostegno ancora vacanti dopo la procedura straordinaria di scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, possono essere coperti da aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi **di altre province attraverso la c.d. procedura volontaria "a chiamata"**.

Docenti inseriti con riserva nelle GPS con titolo estero

Per l'a.s. 2023/24 gli 11mila insegnanti abilitati o specializzati sul sostegno all'estero inseriti con riserva nelle GPS, potranno ottenere incarichi di supplenza, con clausola risolutiva espressa, **in coda alla prima fascia compresi gli elenchi aggiuntivi. Sono comunque esclusi dai contratti a**

tempo determinato finalizzati al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno almeno fino all'anno scolastico successivo all'avvenuto scioglimento della riserva.

Al fine di velocizzare le attività connesse alla valutazione dei titoli esteri il Ministero si avvale del Centro di informazione per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Accesso al TFA sostegno senza sostenere le prove di accesso

Sino al 31/12/2024 **accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno** gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque e **che siano in possesso del titolo di studio valido.**

Per cui, rispetto a quanto contenuto nel Decreto-Legge n. 36/2022, **è stata eliminata la necessità di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.**

Anno di formazione e prova

È stato precisato che anche il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria assunto a tempo indeterminato svolge il periodo annuale di prova in servizio secondo quanto stabilito dall'art. 13 del comma 1 del D.lgs 59/2017 e dal nuovo DM 226/2022 (che prevede alla fine del percorso un "test finale").

Cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l'anno di prova

È abrogato il comma 3bis dell'art. 399 del T.U. 297/94 che prevedeva che all'atto del superamento dell'anno di prova il docente è cancellato da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato (con esclusione dei concorsi ordinari).

N.B. Resta però in vigore l'art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017 il quale prevede che in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova (tra le cancellazioni non sono menzionate le GPS).

Dirigenti scolastici

Mobilità

È previsto che nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione (senza il necessario assenso degli uffici scolastici regionali interessati)

Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di tali provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.

Reintegrazione personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo legge 107/15

I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 107/15, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che:

- abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova
- abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 44/23, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

Assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici presso associazioni

A decorrere dall'a.s. 2023/24 possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso:

- Enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al DPR 309/90;

Possono concorrere all'assegnazione unicamente i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio previsti dall'art. 105 comma 5 del citato DPR 309/90.

- Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici

(ex art. 18 "Collegato lavoro" legge n. 183/2010 e legge 19 giugno 2019, n. 56)

È esteso da 12 a **36 mesi**, rinnovabile una sola volta, il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici **per avviare attività professionali e imprenditoriali**.

Posizione della Federazione della UIL Scuola RUA

I provvedimenti contenuti nella legge sono, per alcuni aspetti, limitati e per nulla risolutivi.

*Resta infatti irrisolta la **questione dei vincoli sulla mobilità**. Aver concesso ai docenti neaassunti in ruolo di produrre domanda di mobilità rinvia di un anno il problema in quanto gli stessi, dal prossimo anno, saranno vincolati sulla sede per un triennio. Invece nulla è stato previsto per i docenti "vincolati" che hanno ottenuto e otterranno, un movimento in altra provincia. Inoltre, quando si menziona il **vincolo sulla mobilità per i docenti assunti dalle GPS I fascia sostegno**, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza 1/9/2023, non si fa alcun riferimento alla Legge 104/92 come deroga allo stesso vincolo, ma solo le eventuali situazioni di soprannumero o esubero. Deroga, invece, quella della legge 104/92, che resta confermata per tutti gli assunti in ruolo dalle GAE e dai concorsi dal 1/9/2023. Una disparità di trattamento normativo che, sicuramente, genererà numerosi contenziosi. Continueremo a rivendicare una soluzione per via contrattuale che preveda, per tutti i docenti, l'eliminazione dei vincoli.*

*Lo **scorrimento della I fascia delle GPS** ci soddisfa parzialmente. Resta infatti un provvedimento straordinario che interesserà solo i docenti di sostegno escludendo, per l'ennesima volta, i docenti su di prima fascia su posto comune. Su questo punto, riteniamo che le assunzioni dalle graduatorie provinciali Gps per specializzati sul sostegno e abilitati debbano invece trasformarsi in un provvedimento strutturale successivo alla fase ordinaria.*

*È stata inoltre persa l'occasione di chiarire definitivamente la questione della riserva del 35% per l'accesso ai **corsi di specializzazione del TFA sostegno**: mentre il decreto dispone che chi ha 3 anni su posto di sostegno "accede" direttamente ai percorsi, senza prevedere alcuna prova da sostenere, il decreto successivo dell'Università e della Ricerca e i relativi bandi universitari indicano invece che chi ha svolto 3 anni di servizio sul sostegno sarà esentato dalla sola prova preselettiva*

accedendo direttamente alle prove scritte. Contraddizioni che, a pochi giorni dall'inizio delle prove, rischiano di invalidare gli stessi percorsi aprendo una nuova stagione.

*Per quanto riguarda la norma che prevede la **cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale il docente sia iscritto, all'atto del superamento dell'anno di prova e formazione**, riteniamo che questa non sia applicabile agli assunti in ruolo dell'anno scolastico 2022/23 e che stanno per concludere l'anno di prova, ma trova applicazione, al pari del vincolo triennale sulla mobilità, a partire dalle immissioni in ruolo dell'a.s. 2023/2024. Per la UIL, infatti, i docenti assunti l'a.s. 2022/23, compresi quelli individuati dalle GPS I fascia e concorso straordinario bis, non devono essere cancellati dalle altre eventuali graduatorie nelle quali risultino iscritti (es. concorso ordinario) al momento del superamento dell'anno di prova e formazione, con possibilità, quindi, di accettare un nuovo ruolo con decorrenza 1/9/2023. Chiederemo che ciò sia specificato nella consueta nota ministeriale sulle prossime immissioni in ruolo.*

*In merito invece alle novità introdotte per i **dirigenti scolastici**:*

- La disponibilità del 100% dei posti vacanti è stata rivendicata dalla UIL Scuola Rua, per sanare la procedura concorsuale del 2017, che, in corso d'opera, trasformò un concorso regionale in concorso nazionale, con conseguenze inaspettate da parte dei candidati. Tale disposizione è resa vana, oggi, dal fatto che in molte regioni, i posti resi vacanti e disponibili sono pochi o addirittura mancanti.

- Andavano rese vacanti e disponibili per la mobilità anche le sedi ad oggi dimensionate secondo legge di bilancio 2020, ampliando così la possibilità di rientro dei dirigenti in servizio da più anni, fuori regione, in particolare per quelle regioni sature in assenza di posti .

- Le immissioni in ruolo di chi ha in corso un provvedimento giurisdizionale le riteniamo una parziale apertura all'irrisolta questione dei candidati della Campania del concorso 2011, che pur destinatari di sentenze d'inserimento in ruolo, di fatto, non vengono assunti, per mancanza di posti disponibili.